



COMUNE DI MONTEU DA PO
PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19**

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di settembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GASTALDO LAURA - Sindaco	Sì
2. ANTONUCCI GAETANO - Consigliere	Sì
3. BRACCO GIORGIO GUIDO - Vice Sindaco	Sì
4. FERRERO MARCO - Consigliere	Sì
5. PIOVESAN SIMONE - Consigliere	Giust.
6. DELMASTRO RAFFAELLA - Consigliere	Sì
7. REBAUDENGO MANUELA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Segretario FASANO Dott.ssa Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco la Sig.ra LAURA GASTALDO in qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

PREMESSO che:

- con l'art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti."

"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."

"672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna."

"676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."

"679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa."

“681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”*

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

"692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 il quale dispone che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, è differito al 30 Aprile 2014;
- l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 18.07.2014 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio è stato prorogato al 30.09.2014

VISTO l'art. 1, commi 676 e 677 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce l'aliquota di base della TASI nell'1‰ e attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento oppure di aumentarla fino al 2,50 ‰. Per il 2014, inoltre, l'aliquota massima può ulteriormente essere aumentata fino ad un ulteriore 0,8 ‰ a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito dalla legge 06.06.2013, n. 64, il quale dispone che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

PRESO ATTO della riduzione di risorse spettanti per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, del meccanismo di standardizzazione della TASI ad aliquota base (1 per mille) rispetto all'IMU abitazione principale ad aliquota ridotta (4 per mille) e dell'esclusione dall'IMU a decorrere dal 2014 delle fattispecie individuate dai commi 707 e 708 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nonché dell'esenzione prevista dall'articolo 13, comma 9-bis, del decreto legge n. 201 del 2011;

PRESO ATTO dell'articolo 1, comma 677, della predetta legge, così come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che così recita: *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;

DATO ATTO che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, e per le relative pertinenze, veniva applicata ai fini IMU

una detrazione di imposta pari a euro 200 maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e rilevato che ai fini TASI il Comune potrebbe sia deliberare un'aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille senza riconoscere alcun importo di detrazione sia avvalersi della possibilità di prevedere aumenti complessivi di aliquote fino allo 0,8 per mille, secondo le disposizioni sopra descritte;

RILEVATO che il novellato comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 appare di difficile decifrazione e considerato che l'intento dell'Amministrazione è di concedere detrazioni d'imposta per gli immobili adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale e pertinenze della stessa, nonché prevedere, nell'ambito degli interventi a sostegno della famiglia, una detrazione in favore di soggetti passivi con figli di età non superiore a 26 anni residenti e dimoranti nell'immobile destinato ad abitazione principale;

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno prevedere alcune agevolazioni nel conteggio della TASI per i proprietari di abitazione principale :

- Con familiari invalidi conviventi con percentuale di invalidità superiore al 75%
- Con figli conviventi di età inferiore a 26 anni;
- Anziani, oltre i 75 anni, proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure in misura parziale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire per l'anno 2014, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, le aliquote e detrazioni d'imposta relative alla **TASI**, nella misura seguente:

ALIQUOTE TASI

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Aliquota per le unità immobiliari (se in categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 ed A/7) ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) :	2,5‰
Aliquota per i fabbricati rurali ed aree fabbricabili	1,00 ‰
Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati	2,40‰

A) DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI ED AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE PER CASI PARTICOLARI

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	DETRAZIONE PREVISTA
Con familiari conviventi invalidi con percentuale di invalidità superiore al 75%	40,00
Con figli conviventi a carico con età inferiore ad anni 26, per ogni figlio	40,00 se rendita (comprese pertinenze) inferiore €. 450,00 20,00 se rendita (comprese pertinenze) superiore €. 450,01
Contribuente proprietario della sola abitazione principale e pertinenze con età superiore a 75 anni	25,00

N.B.: Le detrazioni di cui alle tabelle "A" e "B" sono cumulabili tra di loro.

RIPARTIZIONE TASI

Nel caso in cui il possessore e l'occupante siano soggetti diversi, il pagamento della TASI compete al **90% al POSSESSORE** ed al **10% all'OCCUPANTE**.

VISTO il comma 669 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale i terreni agricoli sono in ogni caso esclusi dalla TASI;

DATO ATTO che le sopra riportate aliquote e detrazioni TASI corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili sono dettagliatamente indicate nel prospetto "TASI anno 2014 - Aliquote e detrazioni", allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo della TASI stimato per l'anno 2014 ammonta ad euro 95.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 86,15% così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI	€ 95.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo	€ 110.277,00
Percentuale di copertura dei costi	86,15%

PRESO ATTO dell'articolo 43 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale che nella sezione dedicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI), stabilisce la quota a carico dell'occupante nella misura del 10 %;

RICHIAMATO l'articolo 51 del succitato regolamento che disciplina le modalità e i termini dei versamenti, prevedendo in particolare il pagamento in autoliquidazione da parte del contribuente;
RITENUTO opportuno, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta, dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Si propone affinché il consiglio comunale

DELIBERI

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza	€ 44.550,00	
- tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 9.410,00	
- servizi cimiteriali	€ 7.967,00	
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 12.620,00 strade € 2.600,00 verde € 41.030,00 illuminazione	
- servizi socio - assistenziali	€ 29.100,00	
- servizio di protezione civile	€ 0,00	
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 0,00	
- altri servizi (specificare: _____)	€ 0,00	

3. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, tramite l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti "TASI".
5. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le aliquote e le detrazioni per l'anno 2014 ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), così come definite nel sotto riportato prospetto "TASI anno 2014 - Aliquote e detrazioni :

ALIQUOTE TASI

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Aliquota per le unità immobiliari (se in categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 ed A/7) ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) :	2,5‰
Aliquota per i fabbricati rurali ed aree fabbricabili	1,00 ‰
Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati	2,40‰

A) DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI ED AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

PER CASI PARTICOLARI

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	DETRAZIONE PREVISTA
Con familiari conviventi invalidi con percentuale di invalidità superiore al 75%	40,00
Con figli conviventi a carico con età inferiore ad anni 26, per ogni figlio	40,00 se rendita (comprese pertinenze) inferiore €. 450,00 20,00 se rendita (comprese pertinenze) superiore €. 450,01
Contribuente proprietario della sola abitazione principale e pertinenze con età superiore a 75 anni	25,00

N.B.: Le detrazioni di cui alle tabelle "A" e "B" sono cumulabili tra di loro.

RIPARTIZIONE TASI

Nel caso in cui il possessore e l'occupante siano soggetti diversi, il pagamento della TASI compete al **90% al POSSESSORE** ed al **10% all'OCCUPANTE**.

- DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione del punto all'o.d.g. da parte del Sindaco.

Il consigliere Delmastro Raffaella chiede se non è possibile modificare le aliquote diminuendole in una previsione meno prudentiale.

Il Segretario Comunale precisa che non esiste banca dati IMU per cui ci si deve basare sui dati del Ministero che non sono certi ed attendibili.

Con voti favorevoli n. 4., contrari n. == , astenuti n. 1 (Delmastro R.), resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Successivamente,

Con voti favorevoli n. 4, contrari n. ==, astenuti n. 1 (Delmastro R.), resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4- D.lgs n. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 19 del 10/09/2014

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

PARERE TECNICO

F.to: FASANO Dott.ssa Laura

PARERE FINANZIARIO

F.to: FASANO Dott.ssa Laura

Delibera di C.C. 19 n. del 10/09/2014

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: GASTALDO LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: FASANO Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 TUEL dal 10-set-2014

Monteu da Po, li 10-set-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: FASANO Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (10-set-2014) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: FASANO Dott.ssa Laura

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monteu da Po li

IL SEGRETARIO COMUNALE

FASANO dott.ssa Laura